

Contratto di comodato

tra

la parrocchia con sede in
codice fiscale/partita IVA numero in persona del Legale rappresentante pro
tempore Signor(il Comodante)

e

il Circolo ANSPI con sede in
codice fiscale..... in persona del Legale rappresentante pro tempore in
qualità di Presidente Signor(il Comodatario).

Premesso che il Comodante è ente ecclesiastico dotato di personalità giuridica che in rapporto di strumentalità diretta e immediata rispetto al fine istituzionale della formazione cristiana promuove senza scopo di lucro con propri mezzi e con proprie strutture attività nei vari ambiti per la formazione globale della persona umana, nel proprio territorio ecclesiale e civile parrocchiale, e in tale contesto il Comodante affida anche a terzi l'utilizzo delle strutture parrocchiali affinché in esse vengano attuati progetti educativi e formativi in consonanza al progetto pastorale generale della comunità parrocchiale e diocesana, è intendimento del comodante cedere in comodato precario al Comodatario gli ambienti parrocchiali qui elencati:

Stabile, struttura, terreno, impianto sportivo	indirizzo (via, piazza, n°)	località, comune	num.vani o rif.catastali	destinazione d'uso per attività

affinché il Comodatario le utilizzi per la costituzione e la conduzione di una associazione locale aderente all'ANSPI, riconosciuta Ente Morale Civile con DPR 4 ottobre 1966, n.927, Ente Nazionale con finalità assistenziali e ricreative con D.M. Interno 29 marzo 1972, Ente Educativo e Culturale con D.M. del 27 aprile 1977, avente finalità formative, educative, ricreative, sportive, culturali.

Tutto ciò premesso

si conviene quanto segue :

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Il Comodante concede in comodato precario al Comodatario, che a tale titolo accetta, l'uso dei beni immobili elencati in premessa. La consegna avviene in data odierna con verifica dello stato dei beni.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1810 del Codice Civile il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato e il Comodatario sarà pertanto tenuto a restituire i beni al Comodante -senza poter opporre eccezione alcuna- a seguito di ricevimento di richiesta di restituzione da consegnare anche a mano al Comodatario, con preavviso di 3 mesi. I beni dovranno essere restituiti al Comodante nelle stesse condizioni in cui si trovano al momento della consegna al Comodatario, fatto salvo il normale deperimento d'uso e le eventuali migliorie apportate.

4. Il Comodatario dovrà custodire e conservare i beni con la diligenza del buon padre famiglia, dovrà servirsene esclusivamente per gli usi consentiti da questo contratto e dallo Statuto del Circolo ANSPI, ogni utilizzo diverso dovrà essere preventivamente concordato con il Comodante.
5. Tutte le spese di manutenzione ordinaria dei beni oggetto di questo contratto fanno interamente carico al Comodatario.
6. Il Comodatario si impegna inoltre a tenere manlevato il Comodante da qualsiasi richiesta di risarcimento o indennizzo che venisse avanzata da terzi in relazione a danni cagionati dall'Associazione e dagli associati nell'esercizio delle attività istituzionali associative o comunque in dipendenza dell'utilizzo dei beni stessi da parte del Comodatario.
7. Tutte le utenze, licenze e autorizzazioni amministrative necessarie alla gestione delle attività e dei servizi associativi nei beni immobili di cui al presente contratto dovranno essere ottenute, pagate e rinnovate alle prescritte scadenze a cura e spese del Comodatario rimanendo inteso che quest'ultimo manterrà indenne il Comodante da ogni eventuale pretesa che dovesse essere avanzata nei suoi confronti relativamente al pagamento di utenze, tasse, diritti, imposte, interessi e penalità afferenti a dette utenze, licenze e autorizzazioni.
8. Le parti convengono che per ogni giorno di ritardo nella restituzione dei beni da parte del Comodatario al Comodante ai sensi del punto 3, il Comodatario sarà tenuto al corrispondere al Comodante una penale pari a 200.00 euro (duecento euro) fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto troveranno applicazione gli articoli da 1803 a 1812 del Codice Civile.
10. Qualunque controversia dovesse sorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di
11. Le imposte relative al presente Contratto faranno integralmente carico al Comodatario.
12. Ogni modifica al presente contratto dovrà effettuarsi per iscritto.

Luogo

Data

Il Comodante

Il Comodatario

.....

.....